

ANTIRICICLAGGIO/1 chiarimenti del Mineconomia in una risposta

La riservatezza non si tocca

Una fiduciaria non può svelare per chi lavora

DI FABRIZIO VEDANA

Il dlgs 231 di recepimento della terza direttiva antiriciclaggio non modifica in alcun modo il regime di riservatezza tipica dell'attività delle società fiduciarie in quanto l'identità del soggetto per conto del quale la società fiduciaria agisce non può mai essere resa pubblica. È quanto sostiene il Mineconomia che ieri, per bocca del sottosegretario Alfiero Grandi ha risposto in sesta commissione senato a una interrogazione di Giorgio Benvenuto. I dati relativi all'identità del cliente della società fiduciaria devono essere acquisiti e trattati dall'intermediario, dalla banca, dal notaio, ecc. nel rispetto del segreto bancario e professionale, al fine di valutare se l'operazione presenti o meno profili di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo. La nuova normativa antiriciclaggio obbliga banche, sim e sgr ad acquisire informazioni sul cosiddetto titolare effettivo per tale intendendosi la persona o le persone fisiche per conto delle quali l'operazione o il contratto viene concluso. Nel

raccogliere tali informazioni sul titolare effettivo la banca dovrà quindi prestare particolare attenzione alla puntuale osservanza di quanto previsto dal decreto antiriciclaggio in termini di trattamento riservato del dato che dovrebbe essere conosciuto, sulla falsariga di quanto avviene per i conti cifrati svizzeri, soltanto da poche persone all'interno dell'intermediario. È importante ricordare che la violazione della citata speciale riservatezza comporta

sanzioni in capo alla banca o al professionista sia di tipo penale che di tipo civile. Il richiamo fatto dalla nota in commento all'osservanza da parte di chi viene a conoscenza del nominativo del cliente della società fiduciaria del segreto bancario e professionale fa chiaramente intuire, infatti, che la responsabilità in caso di comunicazione a terzi del nominativo del cliente della società fiduciaria, ed in genere del titolare effettivo, è quella

prevista dall'art. 622 cp che sanziona la rivelazione del segreto professionale. Banche e intermediari, in attesa dell'emanazione dei regolamenti con le modalità per trattare tali informazioni, dovranno pertanto adottare soluzioni organizzative (fascicolo separato, database accessibile solo al direttore della banca, ecc.) che consentano di assicurare un più elevato e comprovato livello di protezione.

—riproduzione riservata—